

# Risoluzione del 25/03/1981 prot. 290159

### Oggetto:

Bollo. Domande e denuncie di iscrizione alle camere di commercio.

### Sintesi:

Sono soggette all'imposta di bollo le domande di iscrizione in albi, ruoli, elenchi e registri tenuti dalle camere di commercio, le domande di certificati relativi al registro ditte ed agli albi tenuti dalle camere di commercio, le domande di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, i certificati di iscrizione nel registro ditte e negli albi tenuti dalle camere di commercio. Sono soggette ad imposta solo in caso d'uso le denuncie di variazione e di cessazione nel registro ditte, le richieste di certificati di prezzi o di copie di deliberazioni camerali, le denuncie per l'albo dei vigneti.

#### Testo:

- Il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale, per quanto riguarda l'imposta di bollo, dei seguenti atti e documenti:
- domande di iscrizione in albi, ruoli, elenchi e registri tenuti di industria, Camere Commercio, artigianato e agricoltura; 2) domande di certificati relativi al registro delle ditte ed agli albi, ruoli, registri elenchi tenuti dalle Camere di
- 3) certificati di iscrizione nel registro delle ditte ed in albi, ruoli registri ed elenchi tenuti dalle Camere di Commercio;
- 4) denuncie di iscrizione, di variazione, di cessione nel registro delle ditte;
- 5) domande di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860;
- 6) richieste di certificati di prezzi, di copie di deliberazioni camerali e relativi certificati ed atti;
- 7) denuncie per l'albo dei vigneti e relative ricevute e richieste di cui al D.P.R. 24 maggio 1967, n. 506.

Per quanto concerne le domande di cui ai punti 1), 2) e 5), si comunica che se vengono presentate per iscritto per chiedere l'iscrizione in albi, ruoli e simili o per ottenere i certificati di iscrizione, devono essere redatte su carta bollata o su moduli predisposti dalle Camere di Commercio e assoggettate al tributo mediante marche da bollo, in applicazione dell'art. 5 della tariffa allegato A) annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

Non si ritiene, di contro, applicabile la citata disposizione tributaria alle richieste di certificazioni di prezzi e delle copie di deliberazioni camerali e relativi certificati ed atti (punto n. 6) nella considerazione che le richieste in parola non vengono rivolte, nel caso di specie, alla Camera di Commercio quale Ente pubblico incaricato della tenuta di pubblici registri, presupposto questo per l'applicazione dei richiamati art. 5 e 6 della tariffa. Pertanto, le richieste e i relativi certificati dei prezzi e copie di deliberazioni sconteranno l'imposta di bollo solo in caso di uso, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 50 della tariffa e art. 2 del citato decreto n. 642 del 1972.

Vanno invece assoggettati al tributo di bollo, in applicazione dell'art. 6 della Tariffa, i certificati di iscrizione nel registro delle ditte o negli albi, ruoli ed elenchi tenuti dalle Camere di Commercio (punto n. 3). Per quanto riguarda il trattamento fiscale delle denuncie di cui al punto 4) della nota cui si risponde e atteso che con le stesse non si richiede l'emanazione di un provvedimento amministrativo, si e' dell'avviso che esse non possono essere ricomprese tra gli atti elencati nell'art. 5 della tariffa. Pertanto, le denuncie di cui trattasi dovranno essere assoggettate

## Risoluzione del 25/03/1981 prot. 290159

al tributo di bollo in caso di uso, che non ricorre nell'ipotesi di specie. C'e' da tener presente, in proposito, che allorquando la firma del denunciante venga autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge n. 15 del 1968 e successive modificazioni, torna applicabile lo art. 1 della piu' citata tariffa con la conseguenza che l'autenticazione stessa deve assoggettata all'imposta di bollo nella misura di lire 2.000. Per quanto riguarda il trattamento applicabile alle denuncie per l'albo dei vigneti ed alle denuncie dei terreni vitati di cui al D.P.R. 24 maggio 1967, 506, indicate al punto 7), si esprime l'avviso che anche gli atti in questione debbano essere assoggettati al tributo di bollo soltanto in caso d'uso per le ragioni esposte per il precedente punto 4). Devesi tuttavia far la fattispecie in esame - che diverso trattamento va presente - per riservato alle attestazioni che l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e la Camera di Commercio rilasciano sull'esemplare della denuncia Mod. A viene restituito al conduttore interessato.

Tali attestazioni, infatti, rilasciate rispettivamente, ai sensi dell'art. 10 del decreto 12 luglio 1963 n. 930, e dell'art. 5 del decreto 24 maggio 1967 n. 506, devono essere assoggettate alla imposta di bollo nella misura e nei modi previsti dall'art. 6 della ripetuta tariffa allegata al decreto 642 del 1972.